

<u>Informativa Personale – 2 settembre 2016</u>

Si riportano di seguito gli aggiornamenti di maggior rilievo concernenti le più recenti novità in materia di personale degli Enti locali.

1. Conversione del decreto legge Enti Locali.

<u>Il decreto legge n. 113/2016</u>, recante "misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", contenente alcune importanti misure in materia di personale, <u>è stato convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.</u>

Di seguito le norme di maggior interesse.

Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

La disposizione, che recepisce le istanze dell'ANCI formalizzate in sede di Conferenza Unificata, abroga la previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 che dava rilievo, tra le misure volte al contenimento della spesa di personale, anche alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti. Nel corso degli anni si è consolidato l'orientamento (sia da parte della Ragioneria generale dello Stato che della Corte dei Conti) che l'art. 1, comma 557, lett. a), della L. n. 296/2006, ora abrogato, avesse carattere programmatorio e di principio e non immediatamente precettivo. Tuttavia con due recenti deliberazioni (n. 27/2015 e 16/2016) la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha mutato indirizzo affermando la diretta precettività della disposizione, con la conseguente applicazione del divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo per gli Enti non in regola, rendendo indispensabile un intervento emendativo. Si evidenzia che l'art. 16, 1 comma, del D.L. 113/2016 ha abolito con decorrenza immediata il presupposto sul quale poggiava l'applicazione della sanzione del divieto assunzionale di cui al comma 557-ter della stessa legge 296, formalmente non abrogato e che continua ad essere applicabile agli Enti che non abbiano assicurato il contenimento in valore assoluto delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (ai sensi del combinato disposto tra il comma 557 e il comma 557-quater della medesima legge). Si, ritiene, pertanto, che le Amministrazioni che nel 2015 non abbiano registrato la riduzione del rapporto fra spese di personale e spese correnti di cui alla norma abrogata non siano soggette al divieto assunzionale richiamato dal citato comma 557-ter.

Art. 16, comma 1-bis: All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

Ai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per gli Enti locali in condizione di dissesto sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione per la corrispondente fascia demografica, è consentito un turn-over al 75% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25% già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015) con riferimento al personale non dirigente per il triennio 2016-2018. Restano ferme le disposizioni di maggior favore per i Comuni che nel 2015 non erano soggetti al Patto di stabilità (sostituzioni in base al numero dei cessati nell'anno precedente), per le Unioni e per i Comuni istituiti a seguito di fusione (turn over al 100% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente).

Art. 16, comma 1-ter: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Si prevede la riattivazione delle procedure di mobilità volontaria per i Comuni e le Città metropolitane situati nelle Regioni ove sia stato ricollocato almeno il 90% del personale soprannumerario delle province. Su questo punto si veda anche quanto specificato al paragrafo 2 del presente documento.

Art. 16, comma 1-quater: All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

La disposizione stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL.

Art. 16, comma 1-quinquies: All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono soppresse.

Vengono estese a tutti i Comuni istituiti a seguito di fusione (e non sono quindi più limitate a quelli che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento) le deroghe alle limitazioni assunzionali per i primi cinque anni dalla fusione introdotte dalla legge di stabilità 2015. Di conseguenza ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli

equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Art. 17: Personale educativo e scolastico.

La norma, inserendo i commi da 228-bis a 228-quinquies nell'articolo unico della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), individua un budget assunzionale straordinario ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti locali (come da ultimo definite, per il triennio 2016-2018, dai commi 228 e 229 della stessa Legge di stabilità), finalizzato a garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, in analogia con quanto disposto per il sistema nazionale di istruzione e formazione dalla L. n. 107/2015.

La disposizione consente ai Comuni di definire un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016. Il piano straordinario può essere attuato negli anni 2016, 2017 e 2018, e non deve pregiudicare il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

Con riferimento al triennio scolastico 2016-2019, è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007, nonché del personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Si ricorda che il comma 426 della L. n. 190/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per attuare le procedure speciali di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013.

Il secondo periodo del comma 228-ter individua la provvista finanziaria per procedere alle assunzioni disciplinate dal primo periodo: nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle norme di contenimento della spesa di personale, qualora le amministrazioni interessate possano sostenere a regime la spesa di personale riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale da stabilizzare, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, sono utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione del corrispondente valore di spesa dal tetto di spesa per il lavoro flessibile, come definito ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

Il terzo periodo del comma 228-ter definisce un ulteriore canale di accesso, prevedendo che per le medesime finalità, i Comuni possono avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. In tal caso, le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.

Si prevede inoltre la possibilità per gli enti locali e le istituzioni locali di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. A tal fine è possibile prevedere la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007.

I Comuni che non sono in regola con il patto di stabilità 2015 possono dar luogo al piano straordinario di assunzioni previsto dal comma 228- bis ed applicare le procedure speciali definite dal comma 228-ter.

2. Aggiornamento sulle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario di città metropolitane e province.

Con nota n. 42335 dell'11 agosto u.s. (<u>allegato</u>) il Dipartimento della Funzione pubblica ha disposto, in attuazione dell'art. 1, comma 234, della legge n. 208/2016, il ripristino dell'ordinario regime delle assunzioni negli Enti locali situati nelle Regioni <u>Basilicata, Piemonte e Sardegna</u>.

Si ricorda che in precedenza (nota del 18 luglio 2016) analogo provvedimento era stato disposto per gli Enti situati nelle Regioni <u>Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto</u>).

Viene altresì disposto il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione limitatamente al personale di polizia municipale per gli Enti situati nella regione <u>Toscana</u> (come già disposto in relazione alle Regioni <u>Molise e Puglia</u>, oltre a quelle prima richiamate).

3. Disciplina della dirigenza pubblica

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto u.s. ha approvato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (<u>allegato</u>), in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge n. 124/2015.

Il testo è stato inviato alle Camere per il parere parlamentare, e sarà oggetto di parere in sede di Conferenza Unificata.